
INDICE

0.	INTESTAZIONE.....	2
1.	RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI.....	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI.....	2
2.1	Regolamento con i criteri sui certificatori	3
2.1.1	Situazione attuale	4
tabella A	Quadro certificatori energetici con numero iscritti e composizione (fonte "Edilizia e Territorio" – ottobre 2011).....	4
tabella B	Quadro riassuntivo norme regolanti gli albi istituiti.....	4
tabella C	Schema titoli di studio previsti per l'iscrizione agli elenchi.....	5
3.	ATTEGGIAMENTO DEL PRECEDENTE CONSIGLIO NAZIONALE	6
4.	AZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE IN CARICA.....	7
5.	ELENCO ALLEGATI.....	8

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi senza autorizzazione del Consiglio Nazionale dei Geologi.

0. INTESTAZIONE

Argomento:	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Oggetto:	COMPETENZA DEL GEOLOGO
Fase:	OSSERVAZIONI
Data prima stesura:	11 novembre 2011
Aggiornamento:	

1. RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI

- Direttiva europea n. 2002/91/CE
- Direttiva europea n. 2006/32/CE

La Direttiva 2002/91/CE (Energy Performance Building Directive) si pone, tra i suoi obiettivi, la diminuzione del 22% dei consumi energetici comunitari, il risparmio di energia primaria, la riduzione delle emissioni di CO₂ e l'introduzione di nuovi standard progettuali.

La Direttiva 2006/32/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008 si pone l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendone ulteriormente i consumi.

Entrambe le direttive richiedono agli stati membri di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, monitorando "la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento". Esse prevedono altresì un cosiddetto "Attestato di Certificazione Energetica", che deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione. Esso deve riportare i "dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio" e le "raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici".

2. RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI

- D.lgs. 192/05, in vigore dal 8/10/2005: "attuazione della Direttiva 2002/91/CE"
- D.lgs. 311/06, in vigore dal 2/2/2007: "disposizioni correttive al D.lgs.192/05"
- **D.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008**
- D.P.R. n. 59/09, in vigore dal 25/06/09
- D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali)

La legislazione nazionale demanda alle Regioni il compito di istituire l'albo / elenco dei soggetti certificatori.

2.1

Regolamento con i criteri sui certificatori

Il D.lgs. 115 del 30 maggio 2008 detta, nell'allegato III, i requisiti per i certificatori. Dal punto di vista giuridico, il D.lgs. 115 non completa l'iter applicativo richiesto dal D.lgs. 192, il quale prevede un ulteriore Dpr relativo ai certificatori. Ma all'articolo 18, il D.lgs. 115 stesso specifica che fino al momento del varo di tale decreto, si applica l'allegato.

"...ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti ...e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo."

L'allegato III, inquadra così i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici:

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.
2. Si definisce **tecnico abilitato** un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
 - nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione: l'assenza di conflitto di interessi (non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare);
 - nel caso di certificazione di edifici esistenti: l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione... può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

2.1.1

Situazione attuale

La situazione italiana si mostra estremamente “variegata” (vd. Tabella di seguito riportata) in quanto non tutte le regioni hanno legiferato al riguardo ed i requisiti variano tra le regioni stesse, anche in materia di obbligatorietà ed ore di frequenza ai corsi di formazione (corsi comunque ed ovunque obbligatori per i tecnici che non rientrano specificatamente fra quelli competenti nella “progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi”).

Regioni e Province autonome	Istituzione dell'elenco			Composizione %					Totale
	Elenco certificatori	Nessun elenco	Elenco da istituire	Architetti	Ingegneri	Periti Ind.li	Geometri	Altri	
Abruzzo		●	●						
Basilicata		●	●						
Bolzano		●		54	30	3,09	8,4	3,5	226
Calabria		●							
Campania		●							
Emilia R.	● 07/07/2008			15,00	40,00	15,00	27,00	3,00	5.500
Friuli V. Giulia									
Lazio		●	●						
Liguria	● 01/02/2009			42,42	30,73	3,36	23,37	0,32	4.615(*)
Lombardia	● 01/09/2007			31,00	36,00	7,00	25,00	1,00	15.000
Marche		●							
Molise		●							
Piemonte	● 01/10/2009			34,30	34,60	3,90	25,80	1,30	6.457
Puglia	● 04/2010			11,80	75,60	5,20	7,40	0	500(*)
Sardegna		●							
Sicilia		●	●						
Toscana		●							
Trento	● 3/02/2011			15,00	35,00	35,00	15,00	0	357
Umbria		●	●						
Valle d'Aosta	●								
Veneto		●							

(*) Aggiornato all'1/03/2011; per Bolzano il numero è quello degli auditori CasaClima abilitati su tutta Italia
Fonte: Elaborazione «Edilizia e Territorio» su dati Rapporto 2011 Cti - Certificazione energetica degli edifici in Italia

tabella A Quadro certificatori energetici con numero iscritti e composizione (fonte “Edilizia e Territorio” – ottobre 2011)

Attualmente gli albi sono pertanto attivi nelle sole Regioni / Province Autonome che hanno legiferato in materia (vd. Tabella di seguito riportata).

Regione / Provincia autonoma	Norma
Emilia - Romagna	D.G.R. n. 1050 del 07.07.2008
Liguria	D.G.R. n. 954 del 03.08.2007
Lombardia	D.G.R. n. 8/5018 del 26.6.2007
Piemonte	D.G.R. n. 43-11965 del 04.08.2009
Puglia	R.R. n. 10 del 10.02.2010
Sicilia	D.G. Dip. Reg. Energia n.65 del 03.03.2011
Provincia di Trento	D.G.P. n.2446 del 16.10.2009
Valle d'Aosta	D.G.R. n. 1448 del 28.05.2010
Friuli Venezia Giulia ^a	Decr. 199/Pres. del 25/08/2010

tabella B Quadro riassuntivo norme regolanti gli albi istituiti

^a Nel 2010 sono iniziati i corsi della Regione per l'accreditamento dei professionisti, alla data odierna non risulta essere stato istituito alcun albo di certificatori.

Per quanto riguarda il dettaglio dei “requisiti / titoli di studio” richiesti / previsti per l’iscrizione all’elenco le singole regioni si sono orientate in modo altrettanto eterogeneo (vd. Tabella di seguito riportata).

Regione / Provincia autonoma	Ingegneri	Architetti	Periti	Geometri	Scienze Ambientali	Chimici	Fisici	Sc. E tecn. Agrarie	Sc. E tecn. For. ed Amb.	Geologi	Altro	Cert. c/o altre regioni
Emilia - Romagna	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X								X
Lombardia	X	X	X	X	X	X						X ^b
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Puglia	Competenza attestata da Ordini e Collegi (su progettazione e gestione energetica)											
Sicilia	X	X	X	X				X	X		X ^c	
Provincia di Trento	X	X	X	X								X ^b
Valle d'Aosta	Competenza attestata da Ordini e Collegi (su progettazione e gestione energetica)											
Friuli Venezia Giulia ^d	X	X	X	X	X		X			X		X ^b

tabella C Schema titoli di studio previsti per l’iscrizione agli elenchi

Risulta interessante notare il riconoscimento, da parte di più regioni, della competenza (in materia di certificazione energetica degli edifici) del laureato in “Scienze ambientali”, titolo di studio (82S e succ. mod.) per il quale è prevista l’ammissione all’Esame di Stato per la professione di Geologo (con la conseguente possibilità di iscrizione al ns. Ordine professionale).

^b Se in possesso dei Titoli di studio previsti.

^c La regione si riserva la valutazione di “altre” categorie professionali.

^d Con Decreto del Presidente della Regione del 21 dicembre 2010, n. 0288/Pres. la Giunta Regionale ha **abrogato** gli articoli 2, 3, 5 e 6 del Decreto 25/08/2010, n. 0199/Pres., recante i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica ed alla certificazione VEA di sostenibilità ambientale, e le modalità per l’accreditamento di detti soggetti.

L’abrogazione degli articoli 2, 3, 5 e 6 del suddetto Decreto scaturisce dai ricorsi proposti al TAR del Friuli Venezia Giulia da parte degli Ordini e dei Collegi professionali della Regione Friuli per l’annullamento appunto della deliberazione della Giunta regionale n. 1589 di data 4 agosto 2010 e del proprio decreto di data 25 agosto 2010 n. 0199/Pres. di approvazione del “Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA (valutazione energetica e ambientale) di cui all’articolo 1bis della L.R. 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA, emanato con D.P.Reg. 274/2009”.

Inoltre recentemente anche il TAR della Puglia ha emanato una sentenza sul medesimo argomento, che ha praticamente annullato la normativa oggetto del contenzioso, pertanto Regione Friuli ha deciso di abrogare volontariamente gli articoli 2, 3, 5 e 6 del Decreto 25/08/2010, n. 0199/Pres..

In attesa di nuove norme, nella Regione Friuli l’abilitazione per i certificatori energetici è regolata dalle norme statali.

Gli Ordini / Collegi del FVG (non quello dei Geologi) hanno contestato l’istituzione di albi / elenchi, non i titoli di studio previsti per l’iscrizione (n.d.r.).

3. ATTEGGIAMENTO DEL PRECEDENTE CONSIGLIO NAZIONALE

Relativamente alla posizione assunta dal precedente C.N.G. sulla competenza del geologo nella certificazione energetica degli edifici, si riassume quanto segue:

- in riscontro ad un quesito formulato dall'O.d.G. Emilia Romagna il C.N.G. rispondeva (in data 5 dicembre 2008) *"... ai geologi non è consentito redigere le certificazioni tecniche relative alla riqualificazione energetica degli edifici, non rientrando le competenze professionali degli stessi né la progettazione degli edifici né quella dei relativi impianti. Si rileva, pertanto, coerentemente con quanto sopra, che non è possibile dar luogo ad alcun intervento da parte di questo Consiglio Nazionale e dell'Ordine Regionale, stante la mancanza di atti lesivi delle competenze professionali dei geologi ..."*;
- successivamente, in attuazione delle superiori direttive il Consiglio Nazionale dei Geologi, nelle more dell'emanazione dei decreti recanti i requisiti professionali dei soggetti qualificati al rilascio della certificazione energetica, ha fatto presente al Ministro delle Attività Produttive, con note del 9 ottobre 2009 e 26 novembre 2009, che il profilo formativo universitario dei laureati iscritti all'Albo Professionale dei Geologi consente a questi ultimi di svolgere dette funzioni. Le suddette note sottolineano che i fondamenti professionali dell'istanza di inserimento del geologo tra i certificatori energetici possono riscontrarsi nella formazione fisico - matematica di base, propria dei laureati in Scienze MM. FF. NN, ma anche in taluni e diversi profili formativi che riguardano lo studio delle caratteristiche fisico-termiche dei complessi litologici e idrogeologici costituenti il sottosuolo, quali, ad esempio, la conducibilità, la diffusività, la capacità termica, ecc. oggi largamente sfruttate dai geologi per le applicazioni nel campo della geotermia a bassa entalpia (si rileva che al momento la superiore istanza è ancora in attesa di essere approvata dal Ministero competente nel nuovo complesso normativo);
- nel corso della riunione congiunta C.N.G. – OO.RR.GG. del 6 novembre 2009, i presenti venivano ragguagliati sulle azioni in corso e sollecitati a "promuovere" l'inserimento della ns. categoria a livello di legislazione regionale in materia.

4. AZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE IN CARICA

Per le ragioni sopra esposte questo Consiglio Nazionale ha fatto richiesta di un incontro presso il Ministero delle Attività Produttive, per eventuali ulteriori chiarimenti e/o contributi conoscitivi, che possano risultare utili ad un definitivo riconoscimento del ruolo.

Nelle more della definizione del complesso normativo **è fondata opinione di questo C.N.G. che** (ai soli fini della certificazione energetica) **anche ai geologi** (soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province autonome), **qualora abilitati dalle predette amministrazioni** (a seguito di specifici corsi di formazione con superamento di esame finale), **non sia preclusa l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici degli edifici.**

A livello "periferico" rimane in capo agli Ordini regionali la "vigilanza" sulla corretta / opportuna applicazione della norma statale con l'inserimento della ns. categoria tra i "soggetti tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici".

--- ----- ---

5. ELENCO ALLEGATI

Titolo	Allegato n.°
Lettera C.N.G. dd. 05/12/2008	1
Lettera C.N.G. dd. 09/10/2009	2
Lettera C.N.G. dd. 26/11/2009	3
Estratto D.G.R. Emilia - Romagna n.1050 del 07.07.2008	4
Estratto D.G.R. Liguria n.1050 del 07.07.2008	5
Estratto D.G.R. Lombardia n.8/5018 del 26.6.2007	6
Estratto D.G.R. Piemonte n. 43-11965 del 04.08.2009	7
Estratto R.R. Puglia n. 10 del 10.02.2010	8
Estratto D.G. Sicilia Dip. Reg. Energia n.65 del 03.03.2011	9
Estratto D.G.P. Provincia di Trento n.2446 del 16.10.2009	10
Estratto L.R. Valle d'Aosta n. 21/2008	11
Estratto Decr. 199/Pres. del 25/08/2010	12
